

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON
INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
MEDICINA DEL LAVORO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

L'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, n. 65, nella persona del Prof. Stefano M. Candura, nato a Pavia il 25 febbraio 1961, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova, n. 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017, di seguito denominato "Università"

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, C.F. 06909360635, con sede in Via S. Pansini, 5, 80131 Napoli, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata "A.O.U.";

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in un'azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss. del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.L. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- tale Decreto ha previsto, che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'A.O.U., con Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 229 del 28.3.2017, riconosce come propria missione il perseguimento congiunto di obiettivi di didattica, ricerca e assistenza, in coerenza con gli stretti legami istituzionali e funzionali con l'Università e la Scuola di Medicina e Chirurgia;

- l'A.O.U. costituisce struttura della rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e possiede capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) adeguata al numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura;
- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Pavia, accertato la disponibilità della Dott.ssa Concetta Regina Paola Buonocore a svolgere presso l'A.O.U. un periodo di stage formativo, con proprio decreto n. 1 del 17/07/2018 ha autorizzato la Dott.ssa Concetta Regina Paola Buonocore ad effettuare la formazione presso l'A.O.U. Federico II;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nella seduta del 15 marzo 2018, ha ritenuto di particolare interesse la proposta pervenuta, in quanto l'attività prevista dalla presente convenzione rientra nei suoi compiti istituzionali e costituisce la base per future collaborazioni didattico-scientifiche tra le due scuole ed ha, pertanto, accertato la disponibilità della Dott.ssa Concetta Regina Paola Buonocore a svolgere presso l'A.O.U. un periodo di stage formativo;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'A.O.U. si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina del Lavoro, la Dott.ssa Concetta Regina Paola Buonocore, nata a Vico Equense (Na) il 01-12-1985, residente a Positano (SA), in Via del Saracino, 19 – C.F. BNCCCT85T41L845D.

Art. 3 – Durata dello stage

Il periodo di stage si svolge per il periodo di un anno, dall' 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019. Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'A.O.U. mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della Struttura Complessa di Medicina del Lavoro, con orario di accesso, da concordare con il tutor aziendale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica, previste dal Consiglio della Scuola di specializzazione d'origine (Pavia) in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- capacità di valutazione dei principali fattori di rischio fisici, chimici, biologici, organizzativi e trasversali nei luoghi di lavoro;
- capacità di interpretazione e autonoma gestione dei dati clinici e di laboratorio per valutazione di sospetta malattia professionale;
- adeguata competenza clinica ai fini della diagnosi delle principali patologie professionali (respiratorie, cutanee, da fattori ergonomici e organizzativi);
- stesura di un protocollo di sorveglianza sanitaria per esposizione ai principali fattori di rischio occupazionali, ai sensi del D.Lgs 81/2008
- Valutazione del documento di valutazione del rischio (DVR), ai sensi del D.Lgs 81/2008

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione d'origine (Pavia) e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del Dott. Carmine Sbordone, Dirigente medico presso l'A.O.U., indicato come tutore dell'azienda ospitante, in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il periodo di stage avrà inoltre la supervisione del Prof. Stefano Candura, Direttore del Comitato Ordinatore della scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università di Pavia.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture dell'A.O.U. è affidato al tutore aziendale, che provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione di Pavia l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda ospitante, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione ospitante.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della struttura ospitante.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage, l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Stefano M. Candura, tutore universitario della scuola di specializzazione dell'Università di Pavia.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione d'origine può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

Il medico in formazione specialistica è tenuto a garantire, con oneri a proprio carico, idonee coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo stesso medico in formazione specialistica nella struttura ospitante, alle stesse condizioni del personale di quest'ultima.

Art. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica

abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ente ospitante.

La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

L'A.O.U. assicura al medico in formazione specialistica, che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i suoi dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

L'A.O.U. si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'A.O.U. convenzionata.

Art. 15 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della deliberazione predisposta dall'A.O.U. e avrà validità fino al 31 ottobre 2019.

Art. 16 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso (tre mesi) da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza, qualora le strutture poste a disposizione dall'A.O.U. non dovessero essere più rispondenti alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

Art. 17 - Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.

Art. 18 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Qualsiasi controversia, relativa alla validità, esecuzione o interpretazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Il presente atto consta di cinque facciate su cinque fogli, numerate dal n. 1 al n. 5 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Il Direttore della Scuola di specializzazione in
Medicina del Lavoro
Prof. Stefano Candura
[documento firmato digitalmente]

**AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA FEDERICO II**

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Viggiani
[documento firmato digitalmente]